

E' stato emanato il d.p.r. 30 marzo 2004, n.115 per i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, d

Autore: Lazzini Sonia

In: Diritto civile e commerciale

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

testo in vigore dal: 20-5-2004

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del testo unico;

c) «rilascio di garanzie», l'attività indicata all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico;

d) «mezzi patrimoniali», l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale;

e) «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall'ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:

1) ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

2) ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.

Art. 2. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1. L'autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:

a) le complete generalita' della persona che sottoscrive la domanda;

b) la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;

c) gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale.

3. La domanda di autorizzazione e' corredata dei seguenti documenti:

a) copia dello statuto vigente della societa';

b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa' che attesta l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di rilascio di garanzie; la dichiarazione non e' dovuta se l'oggetto sociale prevede l'esercizio in via esclusiva di tale attivita';

c) copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della società di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l'avvenuto conferimento dell'incarico ad una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla società di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attività patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall'intermediario.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il termine di cui al comma 4 è interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l'acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell'economia e delle finanze indica all'intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l'interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell'autorizzazione è prorogato di 30 giorni.

6. L'autorizzazione è revocata qualora si accerti che l'intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attività diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia perché provveda alla relativa annotazione nell'elenco di cui all'articolo 107 del testo unico.

Avvertenza:

Il
testo
delle
note
qui
pubblicato
e' stato redatto dall'amministrazione

competente
per
materia,
ai
sensidell'art.
10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione

delle
leggi,
sull'emanazione
deidecreti

del

Presidente

della

Repubblica

e

sulle pubblicazioni

ufficiali

della

Repubblica

italiana, approvata

con

D.P.R.

28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine

di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle

quali

e'

operato

il

rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art.

87,

comma

quinto,

della

Costituzione conferisce

al

Presidente

della

Repubblica
il potere di promulgare
leggi
e
di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell' attività
di
Governo
e ordinamento della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del
Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione

delle

leggi

e

dei

decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

- La
legge
11 febbraio
1994, n. 109, recante: «Legge quadro
in

materia
di
lavori pubblici» e' pubblicata nel supplemento
ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41; si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, come
integrato
dall'articolo
145,
comma 50, della legge 23 dicembre
2000,
n.
388
(recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria
2001»

-
pubblicata
nel
supplemento ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale
29 dicembre
2000, n. 302):

«1.
L'offerta
da
presentare per l'affidamento dell' esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari
al
2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante
fidejussione
bancaria
o
assicurativa
o rilasciata

dagli

intermediari

finanziari

iscritti nell'elenco
speciale
di
cui
all'art.
107
del
decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione

economica,

e

dall'impegno
del fidejussore
a
rilasciare
la
garanzia di cui al comma 2, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre
la
mancata
sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed
e'
svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.».

-
Il
decreto
legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante
«testo
unico
delle
leggi
in materia bancaria e creditizia»
e'
pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell'art.
107:

«Art.

107.

(Elenco
speciale).

-
1.
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la

CONSOB,

determina

criteri

oggettivi,
riferibili all'attività
svolta,
alla
dimensione
e al rapporto tra indebitamento

e

patrimonio,

in
base
ai
quali
sono individuati
gli
intermediari
finanziari
che
si
devono
iscrivere

in

un
elenco
speciale
tenuto
dalla
Banca d'Italia.

2.

La

Banca

d'Italia,

in

conformita'

delle deliberazioni
del
CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco

speciale

disposizioni

aventi

ad

oggetto l'adeguatezza

patrimoniale

e

il contenimento del rischio nelle

sue

diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa

e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia

puo'

adottare,

ove

la

situazione lo richieda, provvedimenti

specifici

nei

confronti

di

singoli intermediari

per

le

materie

in precedenza indicate. Con riferimento

a

determinati

tipi

di

attività

la

Banca d'Italia

puo'

inoltre
dettare
disposizioni
volte
adassicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'

e

nei

termini

da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.4.

La

Banca

d'Italia

puo'

effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazioni di

norme

di

legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5.

Gli

intermediari

finanziari

iscritti nell'elenco speciale

restano

iscritti

anche

nell'elenco generale; essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6.

Gli

intermediari

finanziari

iscritti nell'elenco speciale,

quando

siano stati autorizzati all'esercizio di servizi
di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo

di

rimborso

per

un

ammontare

superiore

al patrimonio,

sono

assoggettati

alle disposizioni previste nel

titolo

IV,

capo

I,

sezione I e III; in luogo degli artt. 86,

commi

6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi

4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di

mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7.

Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma

1

che

esercitano

l'attività

di

concessione

di finanziamenti

sotto

qualsiasi

forma

si

applicano

le disposizioni dell'art. 47.».

- Il

decreto
legislativo
24 febbraio
1998,
n.
58 recante:
«testo
unico
delle
disposizioni
in materia di intermediazione
finanziaria,
ai
sensi degli artt. 8 e 21 della
legge
6
febbraio
1996,
n. 52.» e' pubblicato nel supplemento
ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale
26 marzo 1988, n. 71; si riporta il testo dell'art. 161:

«Art.

161.

(Albo

speciale

delle
societa'
di revisione).

- 1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale

delle

societa'

di

revisione

abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158.

2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale

previo

accertamento

dei

requisiti

previsti dall'art.

6,

comma

1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneita' tecnica. Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il

cui

amministratore

si

trovi

in una delle situazioni previste

dall'art.

8,

comma

1,

del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3.

Le

societa'

di
revisione
costituite
all'estero possono
essere
iscritte
nell'albo
se
in
possesso
dei requisiti
previsti
dal comma 2. Tali società trasmettono alla
CONSOB
una
situazione
contabile
annuale
riferita all'attività

di
revisione
e
organizzazione
contabile esercitata in Italia.

4.
Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da
banche, assicurazioni
o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto

dall'articolo

107

del

decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di
revisione contabile.»

- Il decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, recante:
«Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1996, n. 125.

- Il decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, recante:
«Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106,

comma

1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1994, n. 170.

- Il testo dell'art. 106 del

decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) e' il seguente:

«Art.
106.
(Elenco
generale).

-
1. L'esercizio nei confronti
del
pubblico
delle
attivit  di assunzione di partecipazioni,

di
concessione
di
finanziamenti
sotto qualsiasi
forma,
di prestazione di servizi di pagamento ed
intermediazione
in
cambi
e' riservato a intermediari finanziari

iscritti

in

un

apposito

elenco
tenuto dall'U.I.C.

2.
Gli
intermediari
finanziari

indicati nel comma 1 possono

svolgere
esclusivamente
attività
finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma
di
società
per
azioni,
di
società in accomandita
per
azioni,
di
società
a
responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale
sociale
versato
non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso,
da parte dei titolari di partecipazioni e
degli
esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli

artt. 108 e 109.

4.
Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica
il
contenuto
delle attività indicate nel

comma

1,

nonché

in

quali

circostanze

ricorra l'esercizio

nei

confronti

del

pubblico.

Il

credito al consumo

si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b)

per

gli

intermediari

finanziari

che

svolgono determinati

tipi

di

attività,

può, in deroga a quanto previsto

dal

comma

3,

vincolare

la

scelta della forma giuridica,

consentire

l'assunzione

di

altre

forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5.

L'U.I.C.

indica

le

modalita'

di

iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6.

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione

nell'elenco,

l'U.I.C.

puo'

chiedere

agli intermediari

finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se

necessario,

puo'

effettuare

verifiche presso la sede degli

intermediari

stessi, anche con la collaborazione di altre autorità'.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e

controllo

presso gli intermediari finanziari comunicano

all'U.I.C.,
con
le
modalita'
dallo
stesso stabilite,
le
cariche
analoghe
ricoperte
presso
altre societa' ed enti di qualsiasi natura.»

- Il
decreto
del
Ministro del tesoro, del bilancio edella
programmazione
economica
in
data
2 aprile
1999,recante:
«Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera
b),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385,
dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che
svolgono
attivita'
di rilascio di garanzie nonche' aquelli
che
operano
quali
intermediari
in
cambi
senza assunzione
di
rischi
in
proprio

(money
brokers).»

e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 1999, n. 86.

- Il

testo
dell'art.

114

del

decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (per il titolo del decreto vedasi nota precedente) e' il seguente:

«Art.

114.

(Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art.

18,

il

Ministro

dell'economia e delle finanze disciplina

l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte

di

soggetti

aventi

sede

legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza

sostanzialmente

equivalenti

sull'attivita' finanziaria

svolta.

Il

Ministro

dell'economia

e

delle finanze,
sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.».

- Il
decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994,
recante:
«Disciplina
dell'esercizio nel territorio della
Repubblica,
da parte di soggetti aventi sede legale all'estero,
delle
attività finanziarie elencate all'art.106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994, n. 184.

- Il
decreto
legislativo
30 luglio
1999,
n.
300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11
della
legge
15 marzo
1997,
n.
59»
e' pubblicato

nel
supplemento
ordinario

alla
Gazzetta Ufficiale
30 agosto
1999,
n.
203.
Si
riporta il testo dell' art. 23:

«Art. 23. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -

1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo
Stato
in
materia
di politica economica ,finanziaria

e

di

bilancio,

programmazione

degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica
dei

suoi
andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione,
coordinamento
e verifica degli interventi per
lo
sviluppo
economico,
territoriale

e settoriale e politiche

di

coesione.

Il

Ministero

svolge

altresi' i compiti

di

vigilanza

su

enti

e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3.

Al

Ministero

sono

trasferite,

con

le

inerenti risorse,

le

funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite,

anche dal presente decreto. ad altri Ministeri o

ad

Agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b)

della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

- Per

il

titolo

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

- Per

il
testo
dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

- Per
il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

- Per
il
testo
dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vedasi la nota alle premesse.

- Per
il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, vedasi la nota alle premesse.

- Il
testo
dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:

«Art.
30.
(Garanzie
e
coperture assicurative). - 1.L'offerta
da
presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei
lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2per
cento
dell'importo
dei
lavori,
da
prestare
anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui
all'art.
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.
385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'

di
rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e
dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del

contratto

per

fatto

dell'aggiudicatario

ed

e' svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia

fidejussoria

del 10 per cento dell'importo degli stessi.

In

caso

di

aggiudicazione

con

ribasso

d'asta superiore

al

10

per

cento,

la garanzia fidejussoria e' aumentata

di

tanti

punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti

il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20

per
cento,
l'aumento
e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2-bis.

La

fidejussione

bancaria

o

la
polizza assicurativa

di

cui

ai

commi

1

e

2

dovra' prevedere espressamente

la

rinuncia

al

beneficio della preventiva escussione

del

debitore

principale e la sua operativita' entro

quindici

giorni

a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

La

fidejussione

bancaria o polizza assicurativa

relativa

alla

cauzione
provvisoria
dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2-ter.
La
garanzia
fidejussoria di cui al comma 2 è progressivamente

svincolata

a
misura
dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel
limite
massimo
del
75
per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva

consegna

all'istituto

garante,

da
parte dell'appaltatore
o
del
concessionario,
degli
stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in
copia

autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo,
pari
al
25 per cento dell'iniziale importo
garantito,
e'
svincolato
secondo
la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o inderoga.

Il
mancato
svincolo
nei
quindici
giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa
per
la
quale
la
garanzia
e' prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto
o
la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato
od
inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo
alla
data

di
emissione del certificato di collaudoprovvvisorio.

Le
disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti

di

cui

all'art.
2,
comma
2,
lettera
b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.

3.
L'esecutore
dei
lavori
e'
altresì
obbligato a stipulare
una
polizza
assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni

aggiudicatrici

e

gli

altri

entiaggiudicatori

o

realizzatori

da

tutti

i

rischi

diesecuzione

da

qualsiasi

causa

determinati, salvo quelliderivanti

da

errori

di

progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, eche

preveda

anche

una garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla datadi emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4.

Per

i

lavori

il cui importo superi gli ammontari stabiliti

con

decreto

del

Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore

e'

inoltre

obbligato

a
stipulare,
con decorrenza
dalla
data
di
emissione
del
certificato di collaudo
provvisorio,
una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima
durata,
a
copertura dei rischi di rovina totale
o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

5.

Il
progettista
o
i
progettisti incaricati della progettazione
esecutiva
devono
essere muniti, a far data dall'approvazione

del

progetto,

di

una
polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento
delle

attività di propria competenza, per
tutta
la
durata
dei
lavori
e
sino
alla
data di emissione
del
certificato
di
collaudo
provvisorio.

La polizza
del
progettista
o
dei progettisti deve coprire, oltre
alle
nuove spese di progettazione, anche i maggior costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di
cui all'art. 25, comma 1, lettera d), rese necessarie in
corso
di
esecuzione.

La
garanzia è prestata per un massimale
non
inferiore
al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati,
con il limite di 1 milione di ECU, per lavori
di
importo
inferiore
a
5 milioni di ECU, I.v.a. esclusa,

e
per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo
dei
lavori
progettati,
con
il limite di 2milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5milioni di ECU, I.v.a. esclusa. La
mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche
dal
pagamento
della
parcella professionale.

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori,
le
stazioni
appaltanti
devono
verificare,
nei termini
e
con
le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.
16,
commi
1
e
2,
e
la loro conformita' alla normativa
vigente.
Gli
oneri derivanti dall'accertamentodella

rispondenza

agli

elaborati

progettuali

sonoricompresi

nelle

risorse

stanziare

per la realizzazione delle

opere.

Con

apposito regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per

i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

la

verifica

deve essere effettuata da organismi di controllo

accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per

i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,

la

verifica

puo'

essere

effettuata

dagli uffici

tecnici

delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia

stato

redatto

da

progettisti

esterni

o

le stesse stazioni

appaltanti

dispongano

di
un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile

per
danni

a
terzi

per
i rischi derivanti dallo svolgimento dell' attivita' di propria competenza.

6-bis.

Sino
alla
data
di
entrata
in
vigore
del regolamento

di
cui
al
comma

6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti odagli organismi

di
controllo
di cui alla lettera a) del medesimo
comma.

Gli
incarichi
di

verifica di ammontarei nferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.

7.

Sono

soppresse
le
altre
forme
di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis.
Con
apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell' art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

il

Ministro

dell'industria,

del

commercio

e dell' artigianato,

previo

parere

delle

competenti Commissioni
parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni

dalla

trasmissione

del

relativo

schema,

e 'istituito,

per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono

avvalersi

i

soggetti di cui all' art. 2, comma 2,lettere

a)

e

b).

Il

sistema,

una

volta istituito, e' obbligatorio

per

tutti

i

contratti

di cui all'art. 19,comma

1,

lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro.»

Note all'art. 2:

- Per

il

testo

dell'art.

30,

comma

1, della legge 11 febbraio

1994,

n.

109,

come integrato dall'art. 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vedasi note precedenti.

- Per
il
testo
dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vedasi la nota alle premesse.

- La
legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in
materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai
documenti
amministrativi
e
pubblicata
nel supplemento
ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

Si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti

da

particolari

esigenze
di
celerita'
del procedimento,

l'avvio

del

procedimento

stesso

e' comunicato,

con

le

modalita'

previste

dall'art.

8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato

a

produrre

effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

Ove parimenti non sussistano le ragioni

di

impedimento

predette,

qualora

da

un provvedimento

possa

derivare

un

pregiudizio

a soggetti individuati

o

facilmente

individuabili, diversi dai suoi diretti

destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro,

con

le

stesse

modalita',
notizia dell'inizio del procedimento.

2.
Nelle
ipotesi
di
cui
al comma 1, resta salva la facolta'
dell'amministrazione
di
adottare,
anche
prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»

- Per il testo dell'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse..

Note all'art. 3:

- Per
il titolo del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, vedasi la nota alle premesse.

- Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, vedasi la nota alle premesse.

<https://www.diritto.it/e-stato-emanato-il-d-p-r-30-marzo-2004-n-115-per-i-criteri-per-il-rilascio-dell-autorizzazione-alla-prestazione-da-parte-di-intermediari-finanziari-di-fideiussioni-in-relazione-all-affidamento-di/>